



COMUNE DI MONTOPOLI
IN VAL D'ARNO

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - (☎ 0571/44.98.11)

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 65 del 29/09/2017

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24 DLGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100

L'anno duemiladiciassette addì 29 - ventinove - del mese settembre alle ore 21:15 in Montopoli in Val d'Arno, nella sala delle adunanze posta nella Sede Municipale, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in seduta ordinaria ed in prima convocazione, in conseguenza di determinazioni prese dalla Giunta previa la trasmissione degli inviti scritti, come da referto agli atti ai termini del Regolamento del Consiglio Comunale.

Assiste il sottoscritto **DOTT. PAOLO DI CARLO** Segretario del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il Sig. **CAPECCHI GIOVANNI** nella veste di Sindaco assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'ordine del giorno della presente adunanza.

Risultano rispettivamente presenti e assenti i Signori:

Consigliere	Presente	Assente
CAPECCHI GIOVANNI	X	-
VANNI LINDA	X	-
RIMICCI JONATHAN	X	-
BONFANTI GIULIO	X	-
VITALI CECILIA	X	-
REMORINI MARINA	X	-
POTTI LUCA	-	X
CARLI DAMIANO	-	X
GRONCHI GIACOMO	-	X

Consigliere	Presente	Assente
MOSCILLO MOIRA	X	-
BARTOLI FABIO	X	-
FIorentini SAMUELE	X	-
CRISTIANI CHIARA	-	X
FRESCHI LORENO	X	-
BELLOFATTO DARIO	X	-
RAFFAELLI ERICA	-	X
VANNI MARIA	-	X

Esecutività: **Immediatamente Esecutiva**

Assessori Esterni	Presente	Assente
MARZINI ROBERTO	X	-
SCALI CRISTINA	X	-
VARALLO ALESSANDRO	X	-

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che;

- con decreto 175 del 19 agosto 2016 pubblicato in Gazzetta ufficiale l'8 settembre 2016 in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, è stato emanato il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);

- ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del predetto T.U. le "Amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza, in tali società;

- il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2 del TUSP, e dunque:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

d) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "le pubbliche Amministrazioni possono detenere partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

- sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi ad oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici ai sensi del comma 7 dell'articolo 4 in argomento;

Rilevato che l'art. 24 TUSP, in considerazione di quanto sopra prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo unico in argomento ciascuna pubblica Amministrazione effettua la ricognizione delle partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore individuando quelle che devono essere alienate;

Evidenziato che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, TUSP - ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica **anche una sola delle seguenti condizioni:**

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;

- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, TUSP,
- 3) ricadono in una delle ipotesi sotto elencate previste dall'art. 20, c. 2, TUSP ovvero:
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4, T.U.S.P.;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, TUSP;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Richiamate le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale, ed in particolare l'articolo 112 del T.U. 267/2000, che prevede che gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" (di seguito Revisione straordinaria) allegata parte integrante al presente provvedimento sub. A), e dato atto che la stessa è stata redatta in conformità ai criteri e alle prescrizioni normative citate;

Tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico-finanziario, sociale e organizzativo, dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute e da alienare, espresse nella Revisione straordinaria;

Dato atto che ai sensi del citato art. 24 T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo,

al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrativi;

Vista la proposta della Giunta Comunale che ha approvato la relazione in materia redatta dal Segretario Generale

Verificato che, in base a quanto sopra e sulla base della relazione redatta dal Segretario Generale, sussistono le seguenti motivazioni per l'alienazione delle sotto indicate partecipazioni:

- CERBAIE SPA
- GEOFOR PATRIMONIO SPA
- DOMUS SOCIALE SRL

Preso atto inoltre che dovrà essere completato il processo di liquidazione/dismissione delle azioni possedute inerenti società già precedentemente oggetto di apposita deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Comunale e precisamente:

- Compagnia Pisana Trasporti S.R.L. - IN LIQUIDAZIONE
- ECOFOR SERVICE S.P.A.
- FIDI TOSCANA S.P.A.
- AZIENDA ENERGETICA PROVINCIA DI PISA S.R.L.

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale di Montopoli in Val d'Arno n. 23 del 27.06.2013, avente ad oggetto: "Ricognizione delle società partecipate dell'Ente. Adempimenti in merito al mantenimento delle attuali partecipazioni";

Visto altresì il Decreto Sindacale n. 5 in data 31 marzo 2015 con il quale, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale in pari data, si è proceduto ad approvare il Piano di Razionalizzazione delle società partecipate e la successiva relazione sui risultati conseguiti, approvata con decreto sindacale n. 2 del 31/03/2016, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, comma 2, TUSP;

Dato atto che la ricognizione è adempimento obbligatorio il cui esito deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

Ritenuto di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montopoli in Val D'Arno accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto altresì di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nella Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale;

Rilevata la necessità che gli uffici comunali competenti provvedano a predisporre le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni individuate, in conformità alla previsione della presente deliberazione anche in ordine ai tempi indicati;

Visto il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239 c. 1 lett. b) n. 3 del d.lgs 267/2000;

Visto l'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000.;

Visto l'art 10 del TUSP "Alienazione di Partecipazioni sociali";

Preso atto dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, e ss.mm.;

Con la seguente votazione espressa in forma palese del consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiiglieri favorevoli : n. 11
Consiglieri contrari : n. 0
Cosiglieri astenuti: n. 0

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dal Comune di Montopoli in Val d'Arno alla data del 23 settembre 2016, accertandole come dalla "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" e dalla relazione tecnica a firma del Segretario Generale allegata alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale;
2. di approvare le azioni di razionalizzazione ed alienazione delle partecipazioni dell'Amministrazione comunale come illustrate nei paragrafi da 5.01 a 5,04 della "Revisione straordinaria delle partecipazioni Art. 24 d.lgs. 175/2016" allegata alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
3. di incaricare i competenti uffici comunali;
 - a) di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra indicato;
 - b) di di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;
 - c) di effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 24 del T.U.S.P. e dall'art. 17 del D.L. 90/2014;
4. Con separata votazione espressa in forma palese dai consiglieri presenti e votanti e riscontrata con l'ausilio degli scrutatori nominati ad inizio di seduta che ha dato il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 11
Consiglieri favorevoli : n. 11
Consiglieri contrari : n. 0
Consiglieri astenuti: n. 0

DELIBERA

di dichiarare ul presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, stante l'urgenza di provvedere.

Letto, fatto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

f.to CAPECCHI GIOVANNI

IL SEGRETARIO GENERALE

f.toi DOTT. PAOLO DI CARLO

Il Sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to DOTT. PAOLO DI CARLO

La presente è copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Li 03/10/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'albo pretorio come sopra indicato giusta la relazione del messo comunale e che contro di essa non sono stati presentati reclami ed opposizioni da parte dei Consiglieri comunali ai fini del controllo eventuale di cui all'art. 127 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ per:

- decorrenza del termine di dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE
